

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**giugno 2013**

**Regione - Competenze**

**Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2013 n. 133 - Pres. Mazzella, Red. Frigo**

*“È costituzionalmente illegittimo, in quanto in violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria”) nella parte in cui – modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”) – richiede, quale condizione per l’erogazione ai «cittadini stranieri extracomunitari» dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni», introducendo una discriminazione tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che appare arbitraria, stante l’assenza di ogni ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato a una particolare tipologia di residenza e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare”.*

Nella fattispecie, la Corte sottolinea come nel testo anteriore alla modifica operata dalla norma impugnata, l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l’ottenimento dell’assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito mentre, per converso, la norma impugnata ha operato una distinzione a seconda della nazionalità dell’interessato. La provvidenza è, infatti, riconosciuta ai cittadini italiani a condizione che risiedano in Regione (non importa da quanto tempo) o che siano coniugati con persona in possesso di tale requisito; ai cittadini comunitari, «entro i limiti e secondo criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale»; ai cittadini extracomunitari, solo ove «in possesso della residenza in regione da almeno cinque anni». Ed è proprio tale requisito di “residenza qualificata” – attualmente previsto per i soli cittadini extracomunitari e tale, dunque, da attuare una disciplina differenziata e meno favorevole nei loro confronti – a violare l’art. 3 Cost. A tale proposito, la Corte ricorda come al legislatore, sia statale che regionale, sia consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irragionevole o, peggio, arbitraria». Lo scrutinio va operato all’interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* (sentenza n. 432 del 2005. La Corte rileva infine, come la costante giurisprudenza della Corte in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale è attestata nel senso di ritenere che, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per

*l'attribuzione del beneficio»* (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto *«introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari»*, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale *«da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni»* (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013).

[Link al testo della sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione**

### **Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2013 n. 141 - Pres. Gallo, Red. Cassese**

*“Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117 Cost. gli artt. 2, commi 1 e 2 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (“Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”) che stabiliscono rispettivamente che «i derivati della cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» (comma 1) e che «i farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità» (comma 2). Ed invero, Il legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di tutela della salute, è più volte intervenuto per individuare i principi fondamentali volti a regolare le modalità di immissione in commercio e di somministrazione dei farmaci, chiarendo in particolare il principio secondo cui la classificazione dei farmaci e la regolamentazione del relativo regime di dispensazione sono definite dalle leggi statali per garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle modalità di prescrizione e impiego dei farmaci medesimi (sentenza n. 8 del 2011). Al contrario la norma impugnata viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici. L’interferenza determina, in concreto, un contrasto tra l’impugnato art. 2, commi 1 e 2, e le indicazioni contenute nell’atto – la determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, successiva alla proposizione del ricorso – con il quale l’AIFA ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano”.*

Nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, avverso gli artt. 2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonché del titolo della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (*“Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”*), e dell’art.

5, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (“*Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche*”), riguardanti la disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto ritenute in contrasto con principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute. La Corte, dopo aver precisato che la normativa nazionale in materia (cfr. artt. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (“*Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006 e art. 87 del decreto legislativo n. 219 del 2006) attribuisce alla sola Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il potere di definire la classificazione, la regolamentazione del regime di dispensazione e le modalità di commercializzazione dei farmaci sul territorio nazionale, rileva un contrasto tra le norme sopra indicate e la disposizione regionale impugnata. Ed invero, mentre la norma regionale in esame prevede che i sanitari abilitati alla prescrizione delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi sono i medici specialisti delle discipline «*anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia*» e che gli stessi medici sono abilitati a stabilire «*la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità*», al contrario l’AIFA, classifica il medicinale, ai fini della fornitura, come «*medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo*», e ne definisce le indicazioni terapeutiche, stabilendo che il medicinale medesimo». La norma impugnata va dunque espunta dall’ordinamento giuridico.

[Link al testo della sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione**

### **Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2013 n. 159 - Pres. Gallo, Red. Criscuolo**

“È costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (*Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*), che prevede che «L’articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, s’interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l’Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione».

*Ed invero, la norma censurata, venendo ad incidere sull’efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), viola l’art. 117 Cost., che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, comporta che la disciplina del contratto deve ritenersi sottratta alla potestà legislativa della Regione, sia quanto alla sua genesi, sia quanto alla sua fase esecutiva, sia per i suoi aspetti patologici secondo comma, lettera l), Cost.. Lo stesso deve dirsi per il richiamo effettuato dalla norma censurata alla categoria dei “provvedimenti”, perché esso, avuto riguardo al carattere generico della formulazione adottata, si presta a ricomprendere anche i provvedimenti giudiziari”.*

Argomenta in tal senso la Corte che l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ha codificato il limite del “diritto privato”, consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma

costituzionale del 2001 (*ex multis*: sentenze n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n. 190 del 2001, 279 del 1994, e n.35 del 1992). Ed invero, «*L'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Esso, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione*» (sentenza n. 352 del 2001). In particolare, questa Corte ha stabilito che la disciplina dei rapporti contrattuali (artt. 1321 e seguenti del codice civile) va riservata alla legislazione statale (sentenze n. 411 e n. 29 del 2006).

La Corte di discosta dunque dalla tesi della difesa regionale, la quale sostiene che la norma censurata sarebbe in realtà una disposizione di natura contabile, destinata ad operare nel quadro dei principi di contabilità pubblica (nell'atto di costituzione sono richiamate numerose norme, statali e regionali, costituenti espressione di tali principi) e perciò non idonea a ledere il limite del diritto privato. Essa ritiene infatti che, se è vero che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, le norme contenute nell'ordinamento di contabilità pubblica operano su un versante diverso e parallelo rispetto ai principi che governano il giudizio civile concernente l'accertamento di situazioni creditorie nei confronti dell'amministrazione pubblica, tuttavia il dettato della disposizione impugnata, avente forza di legge, ignora la suddetta regola, rispetto alla quale si pone come norma derogatoria e, nel suo inequivoco significato (gli atti menzionati «*sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione*»), non consente una interpretazione restrittiva, bensì si presta ad essere riferita anche e soprattutto all'inefficacia civile, incorrendo dunque nel vizio denunciato.

[Link al testo della sentenza](#)

## **Leggi, decreti e regolamenti – Efficacia**

### **Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2013 n. 160 - Pres. Gallo, Red. Carosi**

*“E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (“Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria”), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163, il quale stabilisce che «L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione».*

*Se è vero, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, purchè esse siano giustificate sul piano della ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007), è altrettanto vero che nella fattispecie in esame la disposizione impugnata riqualifica, ora per allora, rapporti da lungo tempo instaurati, attribuendo loro una natura che in effetti non aveva mai trovato alcun riconoscimento giurisprudenziale nei quasi trent'anni di esistenza del SECIT. Dal senso letterale della disposizione interpretata e di quelle ad essa geneticamente collegate non si ricava, infatti, il significato attribuito dalla disposizione impugnata, né esisteva contrasto giurisprudenziale circa la sua inascrivibilità al servizio onorario. Risulta lesa, dunque,*

*l'affidamento degli ispettori esterni, legittimato da una serie di chiari elementi sintomatici di natura normativa. La norma impugnata ha infatti realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, così ledendo l'affidamento ingenerato dal trattamento riservato per circa trent'anni agli ispettori esterni del SECIT. Pertanto, deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost..”*

Il caso di specie ha ad oggetto la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 Cost. dell'art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 125 del 2010, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 163 del 2010, che “interpreta” retroattivamente l'articolo 45, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 (“*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”) - che sopprimeva il SECIT, con attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, disponendo che il relativo personale di ruolo fosse restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se già personale del ruolo del MEF, assegnato al dipartimento di precedente appartenenza - nel senso di incidere sugli incarichi onorari di “*esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario*”, ritenendoli cessati ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale disposizione.

La Corte, dopo aver ricordato i casi in cui il legislatore è legittimato ad adottare norme di interpretazione autentica, chiarisce come l'eventuale portata retroattiva della disposizione non sia di per sé contraria a Costituzione, purché non collida con l'art. 25, secondo comma, Cost., non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 271 e 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). Quanto a tali limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, la Corte ricorda il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

Conclude la Corte che, avendo la norma di interpretazione autentica prodotto un effetto assolutamente innovativo su fattispecie chiuse, in pregiudizio a posizioni già maturate, influenzando situazioni processuali altrimenti indirizzate in modo diverso, essa non rispetta i predetti parametri di legittimità delle norme d'interpretazione autentica e va, pertanto, espunta dall'ordinamento giuridico.

[Link al testo della sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione**

### **Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2013 n. 161 - Pres. Gallo, Red. Cassese**

*“Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi”) nella parte in cui estendono il regime riservato ai profughi dalla normativa nazionale, che consente loro di acquistare la proprietà dell'immobile versando un importo corrispondente alla*

*metà del costo di costruzione, a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Secondo l'art. 1 della legge regionale in esame, infatti, anche «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (“Assistenza a favore dei profughi”), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (“Normativa organica per i profughi”), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore», ossia di un prezzo di cessione che – in base all'articolo 3 – «è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore».*

*La scelta così compiuta estende così un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, e altera la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie – i profughi di cui all'art. 18 della legge n. 173 del 1952 e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari – che sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere inviolabile (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2011, n. 404 del 1988 e n. 217 del 1988) e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni censurate.*

*In considerazione della inscindibile connessione esistente tra gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005 e le altre disposizioni (artt. 2 e 4) della stessa legge, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”)*”.

In motivazione, la Corte ricostruisce la normativa nazionale di tutela dei profughi, prendendo innanzitutto in considerazione il regime privilegiato ad essi accordato in Italia al termine del secondo conflitto mondiale che – attraverso la riserva delle assegnazioni e la costruzione diretta dei fabbricati, previste, rispettivamente dagli artt. 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 – assicurava loro la disponibilità di un adeguato numero di alloggi da assegnare loro in locazione. Osserva la Corte che né le leggi dell'epoca, né quelle dei decenni successivi hanno attribuito ai suddetti conduttori un trattamento pecuniario agevolato (rispetto a quello spettante agli assegnatari ordinari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica) per il solo fatto di essere «profughi». Al contrario, le disposizioni regionali censurate introducono, invece, un regime di privilegio a favore dei profughi a oltre sessanta anni di distanza dagli eventi che avevano determinato la specificità del problema abitativo di tale categoria di persone. A ciò si aggiunge che, in numerosi casi, per via del tempo intercorso, gli eventuali beneficiari non sono i profughi stessi, bensì, «in caso di decesso dell'assegnatario originario», i familiari con esso conviventi «ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio» (art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005). Appare, perciò, irragionevole la scelta del legislatore regionale di stabilire, a distanza di tanto tempo, un trattamento di favore che, tra gli assegnatari di alloggi popolari, privilegia la categoria dei profughi e, in concreto, i loro discendenti.

Osserva ancora la Corte che, se è vero che il legislatore statale, con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, ha previsto agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari a favore dei profughi assegnatari dei fabbricati realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952, tuttavia, il beneficio è stato loro accordato non in quanto profughi, bensì in quanto conduttori gravati da un canone di locazione più oneroso di quello ordinario, perché comprensivo sia di una quota delle spese di manutenzione straordinaria, sia di una quota annua del costo di costruzione. La legge della Regione Toscana n. 59 del 2005, invece, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione del regime di maggior favore nell'acquisto di alloggi popolari al di là dell'ambito indicato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, accorda rilievo esclusivo alla qualifica di profugo e trascura il dato differenziale – il canone di locazione maggiorato – che è all'origine del regime di maggior favore

riservato dalla legislazione statale ai profughi destinatari degli alloggi di cui agli artt. 18 e seguenti della legge n. 137 del 1952. In tal modo, conclude la Corte, il legislatore regionale equipara il trattamento di due gruppi di conduttori di alloggi pubblici che, benché accomunati dall'essere (stati) profughi, si trovano, rispetto alle condizioni di esercizio del diritto al riscatto dell'immobile, in una situazione oggettivamente differenziata.

Infine, argomenta la Corte, gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 determinano una disparità di trattamento, anch'essa non giustificata, tra i profughi assegnatari di alloggi popolari "riservati", di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, e gli ordinari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La normativa regionale censurata, infatti, differenzia la posizione di tali categorie di conduttori senza tener conto del fatto che gli uni e gli altri – avendo goduto dell'assistenza pubblica in ragione di un comune stato di bisogno, ritenuto meritevole di tutela, e avendo corrisposto negli anni, agli enti gestori degli alloggi loro assegnati, un identico canone di locazione – si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.

[Link al testo della sentenza](#)